



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

DECISIONE N. 7 DEL 6.3.1995

**DISEGNO DI LEGGE "Disciplina del Demanio e
Patrimonio Regionale"(154/A)**

RELATORE: Tonio TONDO



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

D.D.L. "DISCIPLINA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Il quadro normativo in cui si inserisce la proposta di legge sul demanio ed il patrimonio della Regione è quello delimitato dalla Costituzione, dalle leggi, istitutiva e di attuazione, sull'ordinamento regionale e dai riferimenti che queste ultime operano al Codice Civile e alle disposizioni, legislative e regolamentari, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

A tutto ciò si deve aggiungere il dettato Statutario, art. 41 dello Statuto, ed una serie di leggi regionali che disciplinano aspetti particolari della amministrazione dei beni regionali e ciò specialmente in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere, demanio armentizio. Sono leggi che, per avendo una portata ed obiettivi non generali, tuttavia rappresentano la necessità di introdurre elementi di chiarezza e di certezza in una materia legislativamente molto frammentata.

Da quanto si è detto emerge, per una serie di motivazioni, il bisogno di dotare la Regione di una normativa quanto più possibile organica.

Un primo motivo è che il trasferimento di beni immobili alla Regione Puglia, verificatosi negli ultimi vent'anni per effetto di leggi statali e regionali, ha generato un corpo patrimoniale di notevoli dimensioni la cui gestione giuridica ed economica è complicata oltre che dalla mole anche dalla disomogeneità qualitativa e dalle diverse situazioni giuridiche sottostanti (si va dalle foreste ai campi sportivi, dagli edifici pubblici agli alloggi su cui gravano vincoli di varia natura, legislativi e contrattuali).

Un secondo motivo è che molti beni sono stati concessi agli Enti Locali sia per esercitare le funzioni amministrative loro delegate dalla Regione, che su richiesta dei medesimi per esigenze specifiche locali in ordine a servizi pubblici o per rispondere ad esigenze sociali urgenti ed impreviste.

Siffatta situazione incide negativamente sotto il profilo economico-finanziario giacchè da una parte, nonostante il grande valore immobiliare complessivo, il reddito corrispondente è esiguo, dall'altra l'impegno manutentivo gravante sulla Regione è così alto che le risorse disponibili, nel tempo sempre più scarse a causa della situazione finanziaria regionale, non riescono a coprire i costi, per cui si vanno estendendo ed aggravando qua e là fenomeni di irreversibile deterioramento.

Certamente questo è un problema di politica gestionale, ma una legge serve anche per disciplinare la gestione dei beni patrimoniali.

Ulteriore motivo scaturisce dalla circostanza che il Consiglio Regionale, nello approvare le dichiarazioni programmatiche della Giunta, ha individuato nella vendita del patrimonio diretto ed indiretto della Regione una delle azioni da porre in essere per conseguire il risanamento finanziario.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Ma, oltre alla sollecitazione di ordine finanziario, che indubbiamente spinge ad accelerare le alienazioni, va espressa la considerazione che la vendita (di alcuni beni) si sarebbe dovuta comunque fare per riequilibrare il rapporto funzioni-patrimonio che in Puglia è alterato e nell'interesse del patrimonio stesso prima che la sua estensione e la sua variegata qualità lo rendano un peso ingovernabile o lo gettino in un irrimediabile degrado.

In assenza di una norma legislativa sull'amministrazione del patrimonio regionale si deve fare riferimento alla legislazione statale. In materia il R.D. numero 2440/1923 dispone che l'alienazione dei beni immobili dello Stato deve essere autorizzata, caso per caso, con particolari provvedimenti legislativi.

La legge sul demanio e patrimonio si caratterizza dunque come lo strumento per la razionalizzazione e la riqualificazione del patrimonio regionale adeguandolo agli obiettivi ed ai compiti propri della Regione, anche mediante alienazioni.

La I Commissione ha esaminato il disegno di legge e ha approvato emendamenti che hanno integrato e modificato il testo originario.

In particolare, l'emendamento all'art.26 introduce la possibilità della cessione dei beni immobili in favore dei Enti locali e di Università statali, istituite nel nostro territorio, che abbiamo già in uso l'immobile, operando una decurtazione del prezzo di cessione.

L'emendamento all'art.31 autorizza la Giunta regionale, in deroga al disposto del primo comma del medesimo articolo, ad alienare i beni immobiliari dello IRIIP con esclusione dei terreni e una palestra dell'ex G.I. di Bari.

La I Commissione ha approvato, a maggioranza dei voti dei Commissari, il testo così come emendato e, pertanto, lo si propone all'approvazione di questa Assemblea.

(Tonio TONDO)
Tonio Tondo



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Decisione n. 7 del 6 marzo 1995

Numero totale componenti: 10

All'apertura dei lavori sono tutti presenti otto Commisari

1. La I Commissione ha esaminato nelle seduta del 6 marzo 1995 il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 13.6. 1994

DISEGNO DI LEGGE "Disciplina del Demanio e Patrimonio Regionale"(154/A)

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione esprime parere favorevole alla deliberazione di cui all'oggetto.

3. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei commissari:

favorevole: Tondo, Introna, Potì, Silvestri.

astenuti:

contrari: Di Pietrangelo, Stefanetti

RESPONSABILE I COMMISSIONE
(dott. Giuliano Aquaro)

PRESIDENTE I COMMISSIONE
(Tonio TONDO)

004



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

I N D I C E

- TITOLO I - FINALITA' DELLA LEGGE**
- ART. 1 - Finalità**
- TITOLO II - TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE**
- CAPO I - Tipologia dei beni**
- ART. 2 - Beni del demanio**
ART. 3 - Beni del patrimonio
- CAPO II - Classificazione dei beni**
- ART. 4 - Classificazione e destinazione dei beni**
- TITOLO III - ATTIVITA' REGIONALI IN MATERIA DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEI BENI**
- CAPO I - Norme generali**
- ART. 5 - Attività regionali**
- TITOLO IV - ACQUISIZIONE DEI BENI**
- CAPO I - Beni regionali**
- ART. 6 - Beni regionali**
- CAPO II - Acquisizione dei beni**
- ART. 7 - Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege**
ART. 8 - Acquisizione dei beni a seguito di acquisto
ART. 9 - Acquisizione dei beni a seguito di costruzione
ART.10 - Acquisizione dei beni per atti di liberalità
ART.11 - Acquisizione dei beni per permuta
- TITOLO V - CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEI BANI MOBILI**
- CAPO I - Norme generali**
- ART.12 - Norme generali**
- CAPO II - Catalogazione dei beni**
- ART.13 - Catalogo dei beni immobili demaniali**
ART.14 - Catalogo dei beni immobili patrimoniali
- CAPO III - Inventariazione dei beni**
- ART.15 - Inventari dei beni mobili**
ART.16 - Valutazione dei beni



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

TITOLO VI - USO ED AMMINISTRAZIONE DEI BENI

CAPO I - Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale

ART.17 - Concessione in uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

ART.18 - Concessione in uso dei beni immobili del patrimonio disponibile.

ART.19 - Destinazione dei proventi delle concessioni e delle locazioni o affitti.

CAPO II - Amministrazione dei beni del patrimonio e del demanio regionale

ART.20 - Norme generali

ART.21 - Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale

CAPO III - Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse

ART.22 - Norme generali

TITOLO VII - ALIENAZIONE DEI BENI

CAPO I - Norme generali

ART.23 - Norme generali

CAPO II - Norme sul patrimonio agricolo-forestale

ART.24 - Norme sul patrimonio agricolo-forestale

CAPO III - Alienazione di beni immobili

ART.25- Alienazione di beni immobili mediante asta pubblica

ART.26- Prezzo di stima e Commissioni Tecniche

ART.27- Svolgimento della gara e aggiudicazione

ART.28- Destinazione dei proventi dell'alienazione

CAPO IV - Alienazione di beni mobili

ART.29 - Alienazione di beni mobili

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.30 - Pareri

ART.31 - Programma di alienazione



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

DISEGNO DI LEGGE "DISCIPLINA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE

TITOLO I - FINALITA'

ART. 1 - Finalità

1. La presente legge, nell'ambito dei principi e delle norme di cui al D.P.R. 24 Luglio 1977, n.616 e alla L.16 maggio 1970, n.281, disciplina il regime giuridico dei beni di proprietà della Regione che costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione ed amministrazione di tali beni.

TITOLO II - TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO REGIONALE

CAPO I - Tipologia dei beni

ART. 2 - Beni del Demanio

1. Il demanio regionale è costituito dai beni, in quanto appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo così come individuati dall'art.822, 2° comma del Codice Civile.
2. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dalla legge 16 maggio 1970, n.281, art.11. 2° e 3° comma.

ART. 3 - Beni del patrimonio

1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili ed immobili appartenenti alla Regione non facenti parte del demanio ai sensi dello art.2, primo comma.
2. Il patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.
3. Il patrimonio indisponibile è costituito da beni individuati, in quanto di pertinenza regionale, dall'art.826 del Codice Civile.
4. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale.

Storob



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

CAPO II - Classificazione dei beni

ART. 4 - Classificazione e destinazione dei beni

1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione assegnandoli ad una delle categorie di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
2. Con gli stessi provvedimenti i beni vengono destinati all'esercizio delle funzioni di competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche finalità pubbliche.
3. La classificazione ha luogo in sede di prima approvazione del catalogo dei beni immobili e dell'inventario dei beni mobili, e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.
4. La Giunta Regionale effettua periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei beni.

TITOLO III - ATTIVITA' REGIONALI IN MATERIA DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEI BENI

CAPO I - Norme Generali

ART. 5 - Attività regionali

1. Le attività regionali in materia di gestione ed amministrazione dei beni di proprietà regionale si distinguono in:
 - a) acquisizione dei beni;
 - b) catalogazione ed inventariazione dei beni;
 - c) uso ed amministrazione dei beni;
 - d) conservazione e realizzazione dei beni;
 - e) alienazione dei beni.

Morabito



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

TITOLO IV - ACQUISIZIONE DEI BENI

CAPO I - Beni regionali

ART. 6 - Beni regionali

1. Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio della Regione tutti i beni mobili ed immobili alla stessa pervenuti a seguito di:
 - a) trasferimento ex lege;
 - b) acquisto;
 - c) costruzione;
 - d) atto di liberalità;
 - e) permuta.

CAPO II

ART. 7 - Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni trasferiti alla Regione per disposizione di legge o di norma avente forza di legge.

ART. 8 - Acquisizione dei beni a seguito di acquisto

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni acquisiti dalla Regione e destinati alle attività di carattere istituzionale o per servizi regionali.
2. All'acquisto dei beni provvede la Giunta Regionale:
 - a) per beni mobili, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di Economato e Provveditorato;
 - b) per beni immobili, a seguito di pubblico bando.
3. All'acquisto dei beni immobili la Giunta Regionale può provvedere anche a seguito di trattativa privata quando ricorrono circostanze di urgenza e di evidente convenienza in relazione all'uso cui l'immobile è destinato, per la sua localizzazione, composizione e dimensione.

ART. 9 - Acquisizione di beni a seguito di costruzione

Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni realizzati direttamente dalla Regione secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.

Attomelo



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

ART. 10 - Acquisizione dei beni per atti di liberalità

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per donazione, eredità, legato ed altre liberalità.
2. Detti beni devono essere formalmente accettati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento.
3. Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di autorizzazione previste dalle leggi vigenti.

ART. 11 - Acquisizione dei beni per permuta

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per operazioni di permuta.
2. La Giunta Regionale può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di terzi, a condizione che vi sia il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico ed una evidente convenienza.
3. La permuta è effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri Enti Pubblici.
4. La stima dei beni oggetto di permuta è determinata dall'Ufficio Tecnico Erariale.
5. La permuta di beni immobili non è consentita se l'eventuale conguaglio sia superiore al cinquanta per cento del valore maggiore, se tale valore sia quello del bene di proprietà regionale.

TITOLO V - CATALOGAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEI BENI

CAPO I - Norme generali

ART. 12 - Norme Generali

1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi cataloghi quando si tratta di beni immobili ed in appositi inventari nel caso di beni mobili.

M. T. M.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

CAPO II - CATALOGAZIONE DEI BENI

ART. 13 - Catalogo dei beni immobili demaniali

1. Il catalogo dei beni immobili del demanio regionale consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:
 - a) descrizione e caratteristiche del bene;
 - b) titolo di provenienza;
 - c) estensione, ubicazione e altri dati catastali;
 - d) tipo di amministrazione o ente preposto;
 - e) utilizzazione e relativo titolo;
 - f) valore;
 - g) annotazioni inerenti funzioni esercitate sul bene.

ART. 14 - Catalogo dei beni immobili patrimoniali

- Il catalogo dei beni immobili patrimoniali consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:
- a) descrizione e caratteristiche del bene;
 - b) appartenenza al patrimonio indisponibile o disponibile;
 - c) titolo di provenienza;
 - d) estensione, ubicazione e altri dati catastali;
 - e) tipo di amministrazione o ente preposto;
 - f) concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli;
 - g) uso o servizio speciale cui sono destinati e durata di tale destinazione;
 - h) valore.

CAPO III - Inventariazione dei beni

ART. 15 - Inventari dei beni mobili

1. Gli inventari dei beni mobili sono articolati per categorie secondo la seguente classifica:
 - categoria A: Arredi
 - categoria B: Macchine e attrezzature
 - categoria C: Libri e riviste
 - categoria D: Opere d'arte
 - categoria E: Altri beni.
2. Sono esclusi dagli inventari i materiali di facile consumo e prodotti destinati alla produzione.

H. H. H.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

ART. 16 - Valutazione dei beni

I beni mobili sono sottoposti a ricognizioni periodiche, per il loro aggiornamento, a scadenza non superiore a 10 anni.

TITOLO VI - USO ED AMMINISTRAZIONE DEI BENI

CAPO I - Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale

ART. 17 - Concessione in uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile

1. Sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale possono essere autorizzate occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, alle seguenti condizioni:
 - sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali;
 - le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica e tali da non pregiudicare il contemporaneo perseguimento per i beni del patrimonio indisponibile.
2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.
3. La Giunta Regionale disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena decadenza della concessione.
4. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali, laddove non specificatamente previsto, l'atto di concessione viene rilasciato con decreto dell'Assessore agli Affari Generali.
5. La Giunta Regionale, a suo insindacabile giudizio, revoca l'atto di concessione quando ciò sia richiesto da interesse pubblico o non sia più garantito l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato.

H. F. F.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

ART. 18 - Concessione in uso dei beni immobili del patrimonio disponibile

1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione previo avviso pubblico.
2. La Giunta Regionale fissa i criteri per la scelta del contraente riconoscendo, a parità di condizioni, un titolo preferenziale alle richieste degli Enti Locali.
3. L'atto di locazione è deliberato dalla Giunta Regionale e disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della conduzione.

ART. 19 - Destinazione dei proventi delle concessioni e delle locazioni o affitti

1. Le somme ricavate dalle concessioni e dalle locazioni o affitti di beni regionali sono destinate alla conservazione, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale.

CAPO II - Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale

ART. 20 - Norme generali

1. I beni del demanio e del patrimonio regionale sono amministrati nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali.

ART. 21 - Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale

1. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, secondo comma, ove non necessari alle esigenze regionali, possono essere concessi in uso, a titolo oneroso, ad Enti Locali, Enti strumentali della Regione, e ad Enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attività di prevalente interesse pubblico.
2. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al precedente comma, in riferimento ai beni affidati, sono regolati da atto di concessione. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza.

Handwritten signature



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

CAPO III - Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse.

ART. 22 - Norme generali

1. Alla gestione dei beni regionali e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta regionale nelle seguenti forme:
 - a) direttamente a mezzo dell'Assessorato competente in materia.
 - b) in concessione a Enti locali o Enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano specifica competenza.

TITOLO VII - ALIENAZIONE DEI BENI

CAPO I - Norme generali

ART. 23 - Norme generali

1. I beni di proprietà regionale che possono essere alienati sono quelli che appartengono al patrimonio disponibile della Regione.
2. I beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali ovvero nei casi in cui la Giunta Regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o di altro uso pubblico.
3. L'alienazione avviene a titolo oneroso ed è disposta dalla Giunta Regionale, nel rispetto delle norme della presente legge.

CAPO II - Norme sul patrimonio agricolo - forestale

ART. 24 - Norme sul patrimonio agricolo - forestale

1. I beni del patrimonio agricolo-forestale possono essere alienati quando, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili al perseguimento dei fini propriamente istituzionali o quando la cessione, per la ubicazione e la estensione dei beni interessati, consenta un più razionale assetto del patrimonio regionale. L'alienazione avviene con le modalità e le forme previste dalla presente legge.

H. H. H.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

CAPO III - Alienazione di beni immobili

ART. 25 - Alineazione di beni immobili mediante asta pubblica

1. I beni immobili sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento, assumendo come base d'asta il prezzo di stima.
2. L'asta viene presieduta dall'Assessore al Demanio e Patrimonio o da suo delegato.;;;
3. Qualora l'asta vada deserta per due volte la Giunta regionale può deliberare di procedere all'alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo d'asta per non più di un deciso.

ART. 26 - Prezzo di stima e Commissioni Tecniche

1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito dall'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio.
Restano ferme le disposizioni previste dalla legge regionale 15 febbraio 1985, n.5 per le alienazioni dei terreni del demanio armentizio regionale.
2. Qualora la cessione del bene immobile interviene in favore di Enti locali territoriali (Comuni, Province, Comunità Montane e/o loro consorzi) e di Università statali istituite nel territorio regionale, che lo abbiamo già nella propria disponibilità, il prezzo di cessione è decurtato dei canoni di locazione corrisposti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e di valorizzazione del bene.
3. Le detrazioni di cui al comma 2 non possono comunque superare il 50% del prezzo, stimato ai sensi del precedente comma 1.

ART. 27 - Svolgimento della gara e aggiudicazione

1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.
2. L'aggiudicazione è definitiva ed il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva l'approvazione della Giunta regionale.

ART. 28 - Destinazione dei proventi dell'alienazione

1. Le somme ricavate dall'alienazione dei beni regionali concorrono al risanamento della situazione debitoria della Regione nei limiti e con le modalità stabilite nel relativo provvedimento autorizzativo.

Handwritten signature



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

CAPO IV - Alienazione di beni mobili

ART. 29 - Alienazione di beni mobili

1. I beni mobili che possono essere alienati sono quelli divenuti inservibili o non adatti agli scopi originari, purchè dichiarati "fuori uso" dal competente Servizio economato e cassa.
2. L'alienazione di tali beni è disposta dalla Giunta regionale, che provvede a stabilire anche le condizioni economiche delle alienazioni.
3. Nel caso di alienazioni gratuite, ha diritto di priorità ad ottenere i beni la Croce Rossa Italiana che, se non interessata agli stessi, è invitata a rilasciare apposita dichiarazione.
4. L'alienazione dei beni mobili, a titolo oneroso, è regolata dalle norme che disciplinano l'attività del Settore economato e provveditorato dell'Assessorato agli Affari generali, ed in mancanza, dalla normativa statale in materia.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30 - Pareri

1. I pareri di cui all'art.4, comma 1 si intendono acquisiti decorsi sessanta giorni dalla data della richiesta.

ART. 31 - Programma di alienazione

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni o parte di essi indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.
In deroga al disposto di cui alla comma 1 la Giunta regionale è autorizzata ad alienare il seguente bene disponibile:
 - 1) compendio immobiliare IRIIP con esclusione dei terreni;
 - 2) palestra ex G.I., via Napoli 204, Bari.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

ASSESSORATO AA.GG.

All.A

SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO

ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI ALIENAZIONE EX ART. 31

COMUNE	DESCRIZIONE	PROVENIENZA
ADELFA	<u>CASA EX G.I.Scuola Materna</u> Via Conte Sabini, n.12	Ministero Tesoro
ALTAMURA	<u>Casa ex G.I.Scuola Materna</u> Via Matera n.1	Ministero Tesoro
CANOSA DI PUGLIA	<u>C.S.P.C.R.</u> Via Parini n.48	CASMEZ
CAPURSO	<u>ex ENAL</u> P.zza C.Ciano n.48	Ministero Tesoro
CELLAMARE	<u>Casa ex G.I.</u> P.zza Risorgimento	Ministero Tesoro
CONVERSANO	<u>Casa ex G.I.</u> Largo Iaia	Ministero Tesoro
GIOIA DEL COLLE	<u>Locali ex FAPL</u> Via Rossini n.3	Ministero Lavoro
GIOVINAZZO	<u>Colonia Marina ex G.I.</u> Via Giovanni XXIII	Ministero Tesoro
MINERVINO MURGE	<u>Locali ex FAPL</u> Via Muraglia n.5	Ministero Tesoro
MOLA DI BARI	<u>Locali ex FAPL</u> Via Giovanni XXIII	Ministero Lavoro
PUTIGNANO	<u>Ex INAPLI - CRFP</u> Via Roma n.43	Ministero Lavoro
BRINDISI	<u>Locali ex C.P.P.S.</u> Via Seminario n.12	Ministero Tesoro
BRINDISI	<u>Locali ex A.A.I.</u> Via Bettolo n.43	Ministero Interni
FASANO	<u>Colonia Collinare Bianchi ex G.I.</u> Via Belvedere(Selva)	Ministero Tesoro
FASANO	<u>Colonia Collinare "Damaso" ex G.I.</u> V.le Minareto (Selva)	Ministero Tesoro
FASANO	<u>Colonia Coll."Capolicchio" ex G.I.</u> V.le delle More(Selva)	Ministero Tesoro
FOGGIA	<u>Palestra ex G.I.</u> Via Galliani	Ministero Tesoro
FOGGIA	<u>Palestra ex G.I.</u> Via Pestqlozzi	Ministero Tesoro

Handwritten signature



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

FOGGIA	<u>Palestra ex G.I.</u> Via da Zara n.11	<u>Ministero Tesoro</u>
CHIEUTI	<u>Fabbricato ex CASMEZ</u> Località Chieuti Scalo	CASMEZ
S.FERDINANDO	<u>Immobile ex FAPL</u> Via Gorizia 127/129	Ministero Lavoro
TORREMAGGIORE	<u>Immobile ex FAPL</u> V.le G.Di Vittorio n.8	Ministero Lavoro
VICO DEL GARGANO	<u>Fabbr.nel Camping "Calenelle"</u> Località Calenelle	Ministero Tesoro
MONTERONI	<u>Immobile ex G.I."Fiorini"</u> Via Arnesano Lecce	Ministero Tesoro
SANNICOLA DI LECCE	<u>Colonia Marina "Stajano"</u> Località san Mauro	Ministero Tesoro
TARANTO	<u>Appartamento ex O.M.N.</u> P.zza Immacolata n.23	Ministero Tesoro
TARANTO	<u>Locale ex O.M.N.</u> Via Di Mezzo n.20	Ministero Tesoro
TARANTO	<u>Locali ex O.M.N.</u> Via Duomo n.255	Ministero Tesoro
GROTTAGLIE	<u>C.R.S.E.C.</u> V.Duca degli Abruzzi 39	CASMEZ
LATERZA	<u>Colonia Collinare ex G.I.</u> Via carraro di Fico n.7/9	Ministero Tesoro
MARTINA FRANCA	<u>Colonia Collinare ex G.I.</u> Contr.Cappuccini	Ministero Tesoro
MOTTOLA	<u>Colonia Collinare ex G.I.</u> Via Palagianello n.77	Ministero Tesoro
BARI	<u>Ex ENALC</u> Via C.Ulpiani n.10	Ministero Tesoro
BARI	<u>Palestra ex G.I.</u> Via Napoli n.264	Ministero Tesoro
ALBEROBELLO	<u>Centro Soggiorno ex G.I.</u> Località Bosco Selva	Ministero Tesoro
GIOIA DEL COLLE	<u>Colonia Hanseniani</u> Contrada Vallata	Ministero Sanità
BRINDISI	<u>Collegio Navale N.Tommaseo</u> Via Ciciriello n.4	Ministero Tesoro
BRINDISI	<u>Fabbricato D/4 Lotiz.VINAL</u> Via Torpisana	Acquisizione Regionale
VICO DEL GARGANO	<u>Col.Marina ex G.I."G.Postiglione"</u> Località San Menaio	Ministero Tesoro
TARANTO	<u>Colonia Marina ex G.I.</u> San Vito	Ministero Tesoro

H. Orsini



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

ASSESSORATO AA.GG.
SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO

All.A

ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI ALIENAZIONE EX ART.31

NATURA DEI BENI: TERRENI

PROVINCIA DI BARI

- Agro di Bari (Lg.Perotti) urbano	Ha 0.33.21
- Agro di Bitonto (Terreno ex G.I.)	Ha 4.00
- Agro di Minervino(Terreno ex G.I.)	Ha 0.11.44

PROVINCIA DI FOGGIA

- Agro di Foggia (campi di tennis ex ENAL)urbano	Ha 0.45.37
- Agro di S.Severo(campo sportivo)	Ha 1.59.60
- Agro di Serracapriola (campo sportivo)	Ha 0.78.40
- Agro di Stornara	Ha 19.36.72

PROVINCIA DI LECCE

- Agro di Lecce(Camping S.Cataldo ex G.I.)	Ha 1.27.74
--	------------

PROVINCIA DI TARANTO

- Agro di Massafra(campo sportivo)	Ha 1.45.00
- Agro di Ginosa M.(Terreno ex ENAOLI)	Ha 1.88.25

H. Kowalski



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

ASSESSORATO AA.GG.

All.A

SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO

NATURA DEI BENI: AZIENDE E IMPIANTI

- Azienda Agricola "Tara" di Castellaneta	Ha 12.58.72
- Azienda Agricola "Vulcano"	Ha 23.64.00
- Azienda Agricola "Coop.Agro Futuro"	Ha 28.00.00
- Azienda Agricola "Fortore"	Ha 20.60.00
- Azienda Agricola "Ex ENAOLI" Castellaneta	Ha 96.00.00
- Azienda Agricola " Restinco" Brindisi	Ha 19.68.35
- Azienda Agricola " Cesano"	Ha 12.40.00
- Azienda Agricola "vado Francioso"	Ha 6.00.00
- Azienda Agricola " AREF " Bitetto	Ha 14.57.90

F. Bonello